

8a: A.S.M. Cartelle Cens: Gorla Maggiore

La causa del Conte Lodovico VISCONTI  
di FAGGIANO OLONA  
contro il Degio Fisco e

la Comunità di Gorla Maggiore

per un censu annuale di £ 80

su pretoro Censo Feudale

anni 1599 - 1654

Ricerche Lb. Settembre 1993

FEUDO  
VISCONTI  
BORROMEO

F. B

Cause

1599. 1654

- quartari -

G O R L A M A G G I O R E

- Le scritture tra il R.FISCO, la Comunità di Gorla Maggiore ed il C.te d. Ludovico VISCONTI, per il CENSO annuo

- 1654 - 22 Luglio

- Illustrissimo Sisnore -

Essendo stato promosso il sig. RAMOS dal posto di fiscale Regio alla cattedra Senatoria non è in stato di poter assistere alla spedizione della causa, che verte avanti questo Tribunale e tra il Regio Fisco li minori VISCONTI figli del Conte suddetto, e la comunità di Gorla parte diverse, come aveva il tribunale ordinato, in modo che ha mestiero subrogare altro da SS.ri fiscali a far ciò doveva fare detto sig. RAMOS, et così la Contessa di PIETRASANTA tutrice deidetti Minorì et serv. Vs. Il.mo ricore.

- In attesa.

- Libros cts G. S. Fiscalis PUTEUS ad quam iudicino jura demittere (?)

- RAMOS - Fiscale divenuto Senatore

- PUTEUS - Fiscale

- VISCONTI BORROMEO - minore sotto tutela

- PIETRASANTA - contessa - tutrice Minorì VISC. BORROMEO

- 1651 - 14 marzo -

- Il sig. Questore CASADO ora assente fece relazione d'una causa verta tra il Regio Fisco introdotta però dall'agenti della Comunità di Gorla Maggiore pieve di O.O., ed il conte LUDOVICO BORROMEO serv. di Vs Ill.ma per l'altra, quando furono esibiti i motivi al supp. te e .. avendo il supplicante presentato ogni recapito, et anco l'avviso a il prospetto, vien mosso dubbio a che s'abbino a rimettere detta .... attesa l'assenza suddetta, e così esso supp. te ad ARCONATU

1651 - 21 marzo - ta la pratica al fiscale RIPA dal detto ARCONATU

- CASADO - Questore

- VISCONTE BORROMEO C.te LODOVICO

- ARCONATI - Magistrato

- RIPA - Fiscale

- SOMMARIO delle SERVITU' e RAGIONI nei quali fonda la sua intenzione il Conte LUDOVICO VISCONTI BORROMEO, contro la COMUNITA' di Gorla Maggiore :

Vi mostrerà l'obbligazione di detta COMUNITA' di dover pagare l'annua posta di Lire 80.-- l'annuo di CENSO chiamata, ha esibito un istruimento di pagamento fatto dagli uomini della detta comunità et fatta questa cognizione a favore del fu PIETRO FRANCESCO padre del detto Conte, ricevuto dal fu Ottaviano PUSTERLA il 14 gennaio 1602. (A)

- Nel qual istruimento ed inserito un precetto esecutivo concesso dalla Regia Camera di Milano

- 1606 - 19 Luglio -

- Una sentenza del Senato Ecc. datata 19 luglio 1606 sopra .... supplica di detta comunità che conferma non esser obbligata al detto pagamento per non esser in fatti vero che nè il padre di detto Conte, nè altri antenati fossero feudatari di detto loco e di detto PIETRO FRANCESCO nella quale è dichiarato esser detto PIETRO FRANCESCO in possesso

- di scuotere le Lire 80 ne dover essere annesso (B)
- 1614 - 18 dicembre -
    - Altra sentenza del sig. Mag. Straord. del 18 dicembre 1614 nella quale ha invocato un precetto Int. che però era stato concesso dal fiscal ROSSI, che non si dovesse esser molestata detta Comunità al pagamento delle detto (scuidi o Lire) 80 fatto pretesto che la linea del Conte VITALIANO VISCONTE BORROMEO fosse finita esser decaduduto il feudo alla Regia Camera et non esser obbligata di pagare le dette s. 80 sotto nome di Censo (C)
  - 1615 - 11 agosto -
    - Un Decreto del Governatore dell' 11 agosto 1615 con cognizione di causa dato sopra ..... di detta comunità nel qual si dichiara dover essere mantenuto in possesso il padre di detto Conte di Scodere le dette s. 80 (D)
    - Avere anco pateat dell' istruimento di relazione fatto da l'erede del padre di detto Conte à suo favore per ragione di fideicommissi del 15 maggio 1638 ricevuto da Carlo TADINO notaio CC. di Milano (E)
    - In tutta l'enunciazione del sudd. istruimento e sentenze si vede il nostro bene non esser questo s. 80 annue un censo fonditizio ma una somma perobrazione né meno esser quella pervenuta dal Principe (?) in modo che a Q. gendo (?) di detto Conte non hanno loro le erede de 26 marzo 1636, né del 9 febbraio 1640. Ma in caso nostro diverso come longamente ha giustificato nelle sue allegazionialle quali si rimette e perciò doversi dar repulsa et al Regio Fisco et alla detta Comunità esso CONTE ha addimandato nell' attesa così.
    - Personaggi citati :
    - TADINO CARLO - not. Coll.fo di Milano - VISCONTE BORROMEO c.te VITALIANO
    - ROSSI - fiscale
    - VISCONTI BORROMEO C.te PIETRO FRANCESCO
    - PUSTERLA OTTAVIANO - notaio 1602
    - VISCONTI BORROMEO C.te LODOVICO
  - 1646 - 21 Giugno -
 

COMUNITA' di GORLA MAGGIORE al PODESTA' di MILANO

    - Essendosi letta nel memoriale ricevuto il memoriale porto a Ill. per parte della Comunità di Gorla maggiore dalla medesima Ecc.za con suo decreto 4 ..... rimesso a detto Tribunale et che è dell'inchiuso tenore, insieme con il Voto del regio Fisco sopra di ciò eccitato Siamo venuti in parere di dire a Vs. che trattasi di Causa nella quale se vi interessa la ragione d'esso regio Fisco, et sua regia camera per l'appuntata inosservanza della GRIDA d'ordine del sig. Conte di SIRNELA la già già G.on.de (?) et presente, stato pubblicata in matt.a da simil Cense (?) Rimetta subito la mentovata causa in detto mem.le avanti V.S. penalmente trad.a Comunità di GORLA MAGGIORE et il Commte suddetto VISCONTI con le dette parti, allegato al Magistrato che provvederà come stimerà, di giustizia con tener a mano ad ogni magis... osservazione in essa senza presente ordinazione a detto Tribunale-
    - OMADUS (?)
    - Personaggi citati :
    - Conte DE SIRNELS - Governatore (?)
  - 1648 - ult. giorni di novembre.

F. B

- RICORSO delle COMUNITA' di Gorla Maggiore

- III.mo signore

---- Per ordine del Conte di SIRNELA una volta Governatore di Milano sotto il seguente anno 1642 si comandava a tutti quelli godono censo siano obbligati notificarli sotto pena della perdita et applicabili alla regia Camera. Pretende il Conte VISCONTI essere in possesso di scoder un censo dalla Comunità di G. Magg. di s. 80 senza aver mai mostrato la causa e con che ragione : et perchè non fu da detto Conte LUDOVICO notificato come dipese dalla Gridanella perciò applicata alla regia Camera il che seguito pretendano il Console e uomini di detta Comunità di G. Magg. redimersi dalla Regia Camera ecc. etc.,.....

.....omissis : BORONY - G:lrijnese (?)

1648 - die lune ultimomese novembris

- dicti (?) notarius in istr. ecce ecc ....omississ... HERCULI PUSTERLA - notarius

1648 3 dicembre -

Mandato di comparizione ad istanza del Conte Lodovico VISCONTI BORROMEO - Causidico Collegiato Carlo TADINI sito in P.O.P.S. Victi(?) in Pasquirolo, sempre salvi di diritti d'appello per P. paulus BAGATTUS - pro comparendo sottoscritto Giuseppe ROTI (?)

- Reg. e factus . . . . . , et advocat P. Lucas PERNIGOTTUS et Hier Fratius amno Reg. D. Fiscales

1649 - 5 Giugno

Dicti not.o Istr. Retul.intus Petrus P.us BAGATTUS P.O.  
P:s.Stefano

21 novembre 1648

BARTOLOMEO ALMASIO fu .... citato dal Conte LUDOVICO VISCONTI nel termoine di ecc ecc.

1648 - 9 dicembre -

LODOVICO VISCONTI BORROMEO. (citasi solo personag i :

PERNIGOTTO Luca - Sindaco e avv. Fiscale

- PERNIGOTTO Gerolmo - idem

- Heredi del Conte HIERONIMO VISCONTI - anno 1638

- Istrumento di transazione fatto da messer Pietro FRANCESCO VISCONTI BORROMEO rogato da Ott.no PUSTERLA nella casa di Giulio VISCONTI ....d. Pietro Fr.co il 3 Luglio 1607.

- Altro documewnto citato di P.tro Fr.co del 18.12.1614

- altra sentenza del Governatore di Milano con la dichiarazione del regio Fiscale CAIRASCHI delegati ad... die 11 agosto 1629

- Francesco Maria VISCONTI .....

1607 - 3 Luglio -

PHILIPPO III Re di Spagna -

- Lunga sentenza in latino di 8 pagine con la firma di Jo Battista Sacco rilasciata il 19 luglio 1607, con il sigillo Reale.

- 1... - settembre 23 -

- Pro PIETRO FRANCESCO VICONTI - contra - COMUNITA' di GORLA MAGGIORE :

- 1614 - 15 settembre -

- Su istanza del sindaco ROSSI - Regio Fiscale si sono

F. 3

presentati : Francesco MONETA e Giovanni GALLO - sindaci della comunità di Gorla M. su di un atto del 6 o 7 febbraio 1612 contro PIETRO FRANCESCO VISCONTI per cercare la soluzione al CENSO di libbre 80 annuali.

F. B

Citasi atto 15 gennaio 1602 rogato da OTTAVIANO PUSTERLA la decisione del Magistrato del 23 agosto 1612.

- Unito agli atti con sigillo e firma di Jo Batta.Pren (?)

- 1615 - 11 agosto -

Per parte del Consiglio - Commune et huomini di Gorla maggiore, mi fu presentato un decreto di V.E. delli 26 gennaio prossimo di tenore che io ben informato faccia a V.E. relazione col mio parere della causa di che si tratta nel memoriale seguente dato a V.E.

Ill.mo signore

Caso degno di provescione per servitore di S.M. Catt.ca quanto per difesa dei suoi sudditi, s'appresenta a V.E. dalli Agenti della terra di Gorla magg. fideli servitori di quella, acciò dalla potenza di Pietro FRANCESCO VISCONTI, et povertà delli supplicanti, le ragioni di Sua Maestà, et de suoi sudditi non restino oppressi.

Sappia V.E. che pretendendo il Conte Vitaliano VISCONTE d'essere feudatario del detto luogo di Gorla Maggiore faceva esercire la giurisdizione per mezzo di un suo Podestà, et sopra le teste degli uomini della detta terra impose un Censo giurisdizionale di Lire 80.-- imp. l'anno. quali essi uomini pagavano al detto Conte VITALIANO, et in suo luogo successe il Conte ANNIBALE VISCONTE, et dopo il Conte LUDOVICO VISCONTE al quali i detti uomini pagavano il d. CENO, mantenendo anch'essi il Podestà qual eserciva la giurisdizione nella detta Terra. Al detto Conte LUDOVICO successe LAVINIA VISCONTE VISTARINA sua figlia, quale continuò a far esercire la giurisdizione in detta terra, et li detti uomini tutti rurali, et ignoranti, senza pensar più oltre, continuarono in pagargli il d. Censo. Dopo vi fu mossa lite contro le detta LAVINIA da Pietro Francesco VISCONTE, per ragione del fideocommesso, fu privata la detta Lavinia dei beni fideocommessi che possedeva nel luogo di Fagnano; Et con questa occasione cessò di metter Podestà in detta terra e comincio il Vicario del Seprio, come terra immediatamente sottoposta a S.M. ad esercire la giurisdizione facendo tutte le CAUSE civili, et CRIMINALI, et sempre quieta et pacificamente ha perseverato sin al presente nel possesso di esercire la d. giurisdizione. Preso ch'ebbe il possesso dei beni fideocommissarii il detto PIETRO FRANCESCO VISCONTE pensò di perseverare in esercire la giurisdizione in d. luogo di GORLA, et così cominciò a molestare detti uomini al pagamento di detto censore per la sua potenza ottenne esecuzione contro la detta Terra dalli esecutori della Regia Camera. Vedendosi li detti uomini indebitamente aggravati, et che per indiretta voleva il detto PIETRO FRANCESCO V. impadronirsi della detta terra, et farsi riconoscere Feudatario, et levar a S.M. C. la giurisdizione così farsi pagare come feudatario il detto Censo giur. le di L. 80, i suddetti ebbero ricorso al Senato qual delegò il sig. Fiscale ROSSI che vedesse di trattare dell'interesse del Regio Fisco, et il Magistrato Straord. facesse giustizia, per esecuzione del qual Decreto il d. R. Fiscale senza sentire le ragioni degli uomini di G. Magg. et perchè non ha trovato descritto alli libri della Regia

F B

Camera la detta terra di Gorla esser infeudata, ma fatto al suo voto, che non si trattava dell'interesse del Fisco; In esecuzione del qual Decreto il Magistrato senza tener ragione negli uomini di Gorla ha dichiarato conforme al R. Decreto, e nondimeno espresamente si vede che tali dichiarazione è erronea, et pregiudiziale alla ragione di S.M. perchè se il d. Censo si pagava dalli detti uomini come sudditi, et infeudati al detto VISCONTE, nè segue questo danno, che la R. Camera resta priva della detta terra così infeudata, e pure dalli libri della R. Camera appare che non è mai stata infeudata, et il Conte VITALIANO, et gli altri suoi successori hanno usurpata la detta terra. Et quello che era di S.M. Catt., che poi è detto Censo sia stato pagato in ricognizione del dominio loro dalli uomini come sudditi nè consta in pubbliche scritture esibite, tanto più che la detta terra non possiede alcuna proprietà sopra la quale si possa dire che si pagasse il detto Censo. — Da qui si vede V.E. quanto chiara sia la ragione della Regia Camera e degli poveri della terra di Gorla Maggiore quali vogliono esser forzati a pagar tributo al detto Visconte, non essendo suo padrone, et levar a S.M. la detta terra sotto falso pretesto, che sia infeudata. Perciò li detti Agenti ricorrono ai piedi di V.ECC. umilmente supplicarla che si tratta dell'interesse et pregiudizio di Sua Maestà Catt.ca ordinare al Magistrato Starordinario, che abbiate il Voto di un Fiscal togato, et sentire le ragioni di detta Comunità facci giustizia, et fin tanto si soprasedi da ogni molestia il che sperano li sottoscritti — Giuseppe DAVERIO pro supplicante

Et seguita il Decreto menzionato al principio cioè :

— 1615 — 26 gennasio —

L'avvocato Fiscale MALDONATO ben informato dello stato di questa causa nè faccia a S.E. relazione col suo parere.

— Et essendo stata citata la parte a veder fare la produzione di detto Decreto e memoriale la qual fu fatta alli 19 febbraio mi furono esibite dall'una e dall'altra parte diverse scritture, della quali si cava in fatto quello che seguirà :

— 1602 15 luglio — gli esercitori della Regia Camera referendo aver visto la petizione fatta per PIETRO FRANCESCO VISCONTE contro la Comunità di Gorla Maggiore sotto il giorno 8 MARZO 1599 — con l'eccezione prodotta per l'istessa Comunità.

— Item di aver visto un precetto inibitorio del Magistrato Ordinario del 15 SETTEMBRE dell'anno 1599 — ottenuto per essa Comunità.

— Item — una lettera dell'istesso Tribunale data sopra il memoriale del detto VISCONTE.

— Item — li capitoli del detto VISCONTE et deposizioni di testimoni esaminati concorsero esecuzione contro la detta Comunità per libbre 640 (seicentoquaranta) imperiali per li fitti del Censo il qual per la detta Comunità si pagava al detto VISCONTE a ragione di Libbre 80 imperiali l'anno per il tempo decorso dalle calende di gennaro del detto anno 1599 in dietro.

— 1602 — 20 luglio — dalli CONSOLI di GIUSTIZIA di Milano, come delegati dal SENATO ad istanza della detta COMUNITÀ fu concesso un precetto, che pendendo l'appello interposto del sopradetto non s'innovasse cosa alcuna —

F.B

- 1605 - il 15 luglio - Li CONSOLI di GIUSTIZIA concessero altro precetto ad istanza della detta Comunità nel qual precetto il tenore d'una lettera di forma del SENATO del 5 luglio sudd. diretta alli stessi Consoli, circa concedere la restituzione che fosse di ragione contra l'esposto, il che non si psecifica in detta lettera, e parimente premettendo esser stato esposto da parte di detta comunità aver domandata la restituzione in integrum contra un'istrumento di conventione, et obbligazione, fatta per alcuni uomini di detta comunità a favore del detto PIETRO FRANCESCO VISCONTE et contra il precetto esecutivo concesso a detto Visconte per gli esecutori della Regia Camera in virtù del detto instrumento in pregiudizio di detta Comunità per ragioni del detto Censo delquale si tratta nelli detti instrumenti e precetto, et che pendendo la detta restituzione, notificava il detto VISCONTE voler eseguire detto precetto. Se li comanda che tra tanto si astenga tal esecuzione, impominendogli sopra ciò diverse pene, et con clausola giustificativa, ovvero garanzia di comparire a rispondere --

- 1605 - alli 20 dicembre - sentito le parti fu revocato per li Consoli il detto precetto.

- 1606 - all'8 di marzo - Gli agenti della detta Comunità ottennero dal Vicario Pretorio un'altro precetto nel quale promessa l'opposizione, che pendendo il tempo di appellare della detta esecuzione fatta al 20 Dicembre il detto Visconte aveva fatta esecuzione contro la detta Comunità per la suddetta causa, et in virtù di quanto di sopra se li comanda con pena debba desistere da ogni molestia, et restituire li pegni tolti com termine a comparire et opponere & --

- 1606 - 13 luglio - il detto Vicario Pretorio revocò il detto precetto sentite le parti. --

- Per parte della detta Comunità si ebbe poi ricorso dal SENATO con una supplica nella quale si espone che essendosi molt'anni sono pagato un'annuo CENSO di libbre 80 imperiali al Conte Vitaliano VISCONTI, come Feudatario della Terra di G.M. al qual Conte ultimamente è successo per ragione di fideicomisso in tutti i suoi beni il PIETRO FRANCESCO VISCONTI restando il detto feudo aggiudicato alla Camera, mosse il detto PIETRO FRANCESCO lite contro la detta COMUNITÀ et ottenne il precetto di sopra notato al principio di Luglio del 1601 --

- il quale si dice non essersi potuto concedere, perchē il detto Censo si pagava al detto VITALIANO come Feudatario del detto luogo, et avendo cessato la ragione, et causa del Feudo per esser pervenuto alla R.Camera, cessa d'effetto il censo, ovvero il pagamento d'esso. --

- 1602 - 15 gennaio - Poi essere stati indotti alcuni uomini della detta Comunità sotto nome d'essa fare un istruimento col detto Pietro Francesco VISCONTI, nel quale lui si remisse parte del debito, et confessò aver ricevuto il resto da loro, et si fecero mutue ricognizioni per detto Censo, et facendo menzionedegli atti suddetti d'esecuzione, restituzione, appellazioni, et inibizioni, dicono rinunciare il tutto mentre la causa sia per il Senato conosciuta, et decisa, supplicando dichiararsi non essere tenuti a tal pagamento se il detto P.F. VISCONTI non mostrerà esser Feudatario di detto luogo. --

- Al che rispondendo il detto PIETRO FRANCESCO, et narrando

F B

il fatto dei detti precetti di esecuzione, et altri atti, nega potersi avvocare questa Causa al Senato et tocando alquanto li meriti, NEGA essersi RISCOSSO il detto CENSO per RAGIONI FEUDALI, allega i pagamenti fatti a Lui e alli suo antecessori, et le cose giudicate, e conclude che si dia repulsa alli contrarii.

— Replicando gli agenti di detta Comunità, e tra le altre cose allegano che il detto PIETRO FRANCESCO nell'istr.o del 15 gennaio 1602 abbia asserito che il detto CENSO si pagava al detto Conte VITALIANO, come feudatario di detto loco, ed essere lui steso feudatario d'esso, et confessa di aver come tale ricevuto il Censo per tre anni.

— E il tutto isto con la contro replica del detto PIETRO FRANCESCO, ed il detto sitrrumento, sotto il 3 di Luglio 1607 — fu ordinato, che, atteso che consta essere il detto PIETROFRANCESCO in possessione di scoedr il detto censo, dalla quale non può esser annesso senza vervandosi quanto di deve servare, usino le parti delle sue ragioni, fatta compensazione di quanto si è pagato per detta Comunità.

— 1607 27 ottobre — Il senatore Hieronimo CALLENTE, come delegato del Senato per lettere del 24 dello stesso mese dette a concedere a detta Comunità la restituzione in integrum che fosse di ragione, et riferir formato sopra ciò il processo, concesse agli Agenti della Comunità un precetto inibitorio conto PIETRO F.CO VISCONTI pendendo detta restituzione, et in sin a tanto che sia sopra di essa conosciuto definitivamente et fatta relazione, e questo con pena, et con gravatoria.

— 1611 — 16 luglio — Il detto Senatore CALLENTE revocò il detto precetto sentite le parti.

— 1611 — 16 luglio — il detto PIETRO FR.CO ottenne un precetto d'esecuzione dalli esecutori della Regia Camera, per Libbre 400. — contro la detta Comunità per causa del detto Censo, il qual fu eseguito in altri BENI et VACCHE.

— 1612 — 26 febbraio — ad istanza di detta Comunità, commise il Senato al Fiscale ROSSO che s'informasse di questo negozio, et proponendolo se fosse necessario, nel Magistrato Straordinario attenedere alla difesa delle ragioni del Fisco, et protezione delli sudditi immediati, acciò non fossero costretti al pagamento dei carichi indebiti.

— In esecuzione di questo il 27 di febbraio 1612 il d. Magistrato Starordinario ad istanza del detto Fiscale, et anco degli aagenti della Comunità di G.Magg. concesse un precetto con dentro il tenore dell'Ordine del SENATO dato al detto FISCALE al fine suddetto contro P.FR.CO VISC., ordinandogli che non dovesse in alcun modo turbare, ne inquietare la detta Comunità, né alcuno di essa, né alcun depositario, né innovar, né atentare cosa alcuna nella causa di detto Censo, inserendo le ragioni di sopra relate, nelle quali si fonda la detta Comunità, e ciò fin tanto che il detto Magistrato conosciuta la causa venisse in parere di ordinare altro, aggiunta la clausola, giustificativa per il giorno f di Marzo à rispondere, et vedere di contrario fa quello l'incombesse, il che fu intimato a P.F.VISC. et suo procuratore.

— 1612 — 5 marzo — fu fatta la firmazione di detto precetto, et per parte di detta Comunità, fu presentato al prefato Magistrato unb memoriale nel quale presupponendo gli stessi fondamenti suddetti viene allegato esser necessario

F. B.

Che il detto Censo fosse, o di SALE, o REALE, o GIURISDIZIONALE,  
e che se di SALE non è perché non si trova descritto nei  
libri della Camera, che non è REALE, perché bisognerebbe  
avere per fondamento beni stabili, li quali detta Comunità  
non possiede, anzi che è pronta a cedere tutti li suoi beni  
sopra li quali possa dirsi costituito il Censo, in modo che  
il detto Censo si riduce ad essere necessariamente  
GIURISDIZIONALE, et che essendo tale, resta estino mancando  
il FEUDO, et giurisdizione per la devoluzione alla Regia  
Camera per difetto della linea dell'i chiamati ad essa  
(linea ereditaria maschile - Lc)

— Viene ancora allegato e prodotto il suddetto Istr.o  
dicendo che in esso admisse il d. P.F.VISCONTI essere il  
detto censo giurisdizionale, et si conclude supplicando  
scaturissi al detto Pietro Francesco un termine a mostrare  
il titolo, et il privilegio che pretende aver di detta  
terra, et esso passato gli sia imposto perpetuo silenzio,  
ovvero che almeno fossero sentiti gli Avvocati; et concesse  
la prima parte un termine di otto giorni, il qual gli fu  
intimato.

G — Compare il detto P.F.VISC. e rispondendo all'esposto per  
gli avversari, dice aver mosso giudizio fin dall'anno 1599  
innanzi agli esecutori della Camera per il pagamento di  
detto Censo, ed essere stato costretto a provare il  
possesso d'anni cento e più; et perciò aver ottenuto dagli  
esecutori l'esecuzione contro la detta COMUNITA' la quale è  
i suoi agenti con vari modi di appellaione, restituzione  
ad integrum, et inibizioni del Magistrato, cercarono di  
impedire, ma il tutto esser stato revocato come appare  
dall'ordinazione e revocazioni prodotte.

O — Poi volendosi esso rispondere far eseguire il  
comandamento ottenuto, essersi veunto al d. istr.o col  
mezzo di amici, et in esso cautelamente essersi detto, che  
detto CENSO si pagava al detto respondentente come FEUDATARIO  
passando gli Agenti di detta COMUNITA' con questo dover  
cessare la pretenzione del possesso, sopra la quale era  
stata concessa detta esenzione. Ma ciò restar giustificato  
perchè gli Agenti di d. Comunità hebbbero ricorso al Senato  
con la stessa domanda fatta adesso, et sopra suppliche, è  
risposte fu ordinato dall'istesso Senato, che non si  
ritardasse il pagamento.

— Poi gli stessi avversanti aver ottenuto dallo stesso  
Senato, che quest'istessa causa si delegasse al Senatore  
CALLENT, come fu delegata, e da lui aver ottenuto ordine  
che non s'innovasse alcuna cosa, ma dopo con cognizione di  
causa fu revocato, il che tutto appare distintamente di  
sopra referti, finalmente esser venuti dal detto Magistrato  
pensando ottenere quello, che dal Senato non hanno potuto,  
né dai Giudici inferiori (segue Et...)